



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

LAVORO

Comunicazione L/3421 del 23/02/2021

a cura di Alessia Michienzi

Esonero contributivo alternativo alla CIG Covid-19: indicazioni dall'INPS

L'INPS, con [circolare n. 24/2021](#), fornisce le prime indicazioni per l'applicazione dell'esonero contributivo previsto per le aziende che non chiedono trattamenti di integrazione salariale.

Con riferimento ai datori di lavoro che possono beneficiare dell'esonero, l'Istituto precisa che:

- i datori di lavoro privati **devono aver fruito, nel mese di giugno 2020**, degli interventi di integrazione salariale (trattamenti ordinari di integrazione salariale, degli assegni ordinari e dei trattamenti di integrazione salariale in deroga), riconosciuti secondo la disciplina posta in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in considerazione del fatto che l'esonero previsto dall'art. 12 del DL n. 137/2020 può essere fruito dai soli datori di lavoro che **non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale**, è necessario che i datori di lavoro possano considerarsi potenzialmente beneficiari delle 6 settimane di integrazione salariale previste dal DL n. 137/2020.

Pertanto, l'esonero contributivo **può essere riconosciuto** ai seguenti datori di lavoro privati che abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale nel mese di **giugno 2020**:

- 1) soggetti ai quali sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane di cui all'art. 1, comma 2, del DL n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L.n. 126/2020, decorso il periodo autorizzato;
- 2) soggetti appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 (cfr. gli allegati 1 e 2 del DL n. 137/2020).

Inoltre l'esonero contributivo può essere riconosciuto al datore di lavoro che **rinunci alla fruizione del residuo di esonero** di cui all'art. 3 del DL n. 104/20 e **non intenda avvalersi** dei trattamenti di integrazione salariale di cui al detto DL n. 137/20. Tale facoltà di rinuncia può essere esercitata anche per una frazione del numero di lavoratori interessati dall'esonero. Pertanto, qualora un datore di lavoro abbia fruito dell'esonero ex art. 3 del DL n. 104/20 (per i periodi da agosto 2020 a dicembre 2020), al fine di avvalersi della possibilità di godere dei trattamenti di integrazione salariale o dell'esonero previsti dal DL n. 137/20, dovrà rinunciare all'esonero di cui al detto art. 3 per almeno una frazione del numero di lavoratori interessati. L'INPS preannuncia che, con successivo messaggio, saranno fornite indicazioni concernenti le domande di integrazione salariale eventualmente presentate a seguito di rinuncia totale o parziale all'esonero di cui all'art. 3 del DL n. 104/20.

L'Istituto sottolinea che, in virtù dell'interpretazione letterale della norma, la nuova misura di agevolazione contributiva **non può trovare applicazione**:

- per coloro i quali abbiano fruito esclusivamente dell'esonero di cui all'art. 3 del DL n. 104/2020, ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e dei datori di lavoro che effettuino una rinuncia al residuo;
- più in generale, per coloro i quali non abbiano fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui al citato DL n. 104/2020, sempre ad eccezione dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Lavoro (Rimini 0541/352311, Ravenna 0544/210411, Forlì Cesena 0543/727701)